

Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori

SENATO ACCADEMICO	18.11.2015
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.11.2015
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
DECRETO RETTORALE	1226/2015 dd. 23.12.2015
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio gestione del personale docente

Ultimo aggiornamento *24 dicembre 2015* *a cura dell'Ufficio Affari Generali*

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento definisce i compiti didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste e ne disciplina le modalità di attribuzione, nonché quelle funzionali all'autocertificazione e alla verifica dell'effettivo svolgimento, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 7 e dell'articolo 24 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

- a) Ateneo: l'Università degli Studi di Trieste;
- b) Dipartimento: uno dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste;
- c) Professori: i Professori di I e II fascia;
- d) Ricercatori di ruolo: i Ricercatori di cui agli artt. 1 e 32 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- e) Ricercatori a tempo determinato: i titolari di contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo a); i titolari di contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo b); i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 1 comma 14 legge 4 novembre 2005, n. 230 (Ricercatori ex legge n. 230 del 2005);
- f) Ricercatori: i soggetti di cui alle lettere d) ed e);
- g) Programmi formativi: i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, i corsi di dottorato, i corsi di specializzazione, i master universitari di I e II livello, i corsi di perfezionamento, i Percorsi Abilitanti Speciali-PAS, i corsi di Tirocinio Formativo Attivo-TFA ordinari e speciali, i corsi propedeutici o di recupero, nonché le altre iniziative che prevedano attività didattiche organizzate direttamente dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti;
- h) Attività didattica frontale: l'attività didattica - relativa a lezioni frontali, in insegnamenti o moduli, svolte anche in laboratorio - erogata, tenendo conto anche delle eventuali ripetizioni, all'interno dei Programmi formativi di cui alla lettera g) e assegnata dai Dipartimenti a ciascun professore o ricercatore nell'ambito della programmazione didattica;
- i) Attività didattica integrativa: l'attività didattica che affianca l'attività didattica frontale, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale;
- j) Servizi agli studenti: le attività di ricevimento studenti, di supervisione nella preparazione delle prove finali dei corsi di I, II e III livello, di supporto a *stage* e tirocini, di partecipazione a commissioni per il conferimento del titolo finale, di orientamento e tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento;
- k) Corso di insegnamento blended: il corso di insegnamento che soddisfa i requisiti di cui alla deliberazione del Senato Accademico 21 ottobre 2015, odg 3-E).

Articolo 3 - Definizione del compito didattico istituzionale e sua attribuzione

1. Per i professori e i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica frontale, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti.
2. Per i ricercatori di ruolo e per i ricercatori ex legge n. 230 del 2005 il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica integrativa e i servizi agli studenti.
3. Ogni professore e ricercatore è tenuto a assolvere in prima persona il compito didattico istituzionale attribuitogli.
4. L'attribuzione del compito didattico istituzionale di ciascun professore e ricercatore è di competenza del Dipartimento di appartenenza.

Articolo 4 - Compito didattico istituzionale dei professori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, nonché dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:
 - a) non meno di 350 ore complessive per i professori in regime di tempo pieno, di cui 120 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello;
 - b) non meno di 250 ore complessive per i professori in regime di tempo definito, di cui 80 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 60 ore relative a attività didattica frontale in corsi di I o II livello.
2. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai professori dai Dipartimenti di appartenenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa, anche in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47 e s.m.i.
3. Tutte le tipologie dei corsi di insegnamento di I o II livello sono equivalenti ai fini del computo delle ore di attività didattica frontale concorrenti al compito didattico istituzionale.
4. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta motivata del Direttore del Dipartimento, può rideterminare il monte-ore di attività didattica frontale, riducendolo in misura comunque non superiore al 10% di quello previsto al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) o b), per ciascun anno accademico è pari a:
 - a) 350 ore complessive per i ricercatori di tipo a) a regime di tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 30 ore annue e un massimo di 60 ore annue dedicato all'attività didattica frontale;
 - b) 200 ore complessive per i ricercatori di tipo a) a regime di tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 20 ore annue e un massimo di 40 ore annue dedicato all'attività didattica frontale;
 - c) 350 ore complessive per i ricercatori di tipo b), di cui un monte ore compreso tra un minimo di 60 ore annue e un massimo di 120 ore annue dedicato all'attività didattica frontale, comprendente almeno il 75% in corsi di I o II livello.
2. Ai ricercatori di tipo a) o b) non può essere affidata attività didattica frontale al di fuori di quella prevista dal compito didattico istituzionale.

Articolo 6 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori ex legge n. 230 del 2005

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo, per ciascun anno accademico, è pari a:
 - a) non meno di 300 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno;
 - b) non meno di 200 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo definito.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 l. n. 240 del 2010, ai ricercatori di ruolo possono essere affidati, con il loro consenso scritto, corsi o moduli di insegnamento per un impegno massimo di 120 ore annue di didattica frontale, le quali non concorrono alla determinazione del compito didattico istituzionale annuo.
3. Ai ricercatori di ruolo a cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento viene attribuito, per l'anno accademico in cui si tengono detti corsi o moduli di insegnamento, il titolo di Professore Aggregato.
4. L'impegno di didattica frontale di cui ai commi precedenti dà luogo a retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Fatte salve le diverse previsioni contenute nel contratto individuale di lavoro, ai ricercatori ex legge n. 230 del 2005 si applica quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 7 - Compito didattico istituzionale nell'ambito dei corsi di insegnamento *blended*

1. Nell'ambito dei corsi di insegnamento *blended*, ai fini dell'assolvimento del compito didattico istituzionale di cui agli articoli 4, 5 e 6, a ciascuna ora di didattica frontale, nonché a ogni ora di didattica erogativa sostitutiva (secondo la definizione approvata dal Senato Accademico nell'adunanza del 21 ottobre 2015, odg 3-E), viene applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2.

Articolo 8 - Riduzione dell'attività didattica frontale

1. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell'offerta formativa, i professori e i ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica frontale. Sull'istanza delibera il Senato Accademico, che, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, definisce l'entità della riduzione.
2. Prima dell'avvio del processo annuale di programmazione dell'offerta formativa, il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che ricoprono la carica di Direttore vicario di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Collaboratore o Delegato del Rettore o Delegato del Direttore di Dipartimento.
3. Il Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione, fino alla misura massima del 30%, dell'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione dell'elevato numero di studenti iscritti.

Articolo 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
2. L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica frontale è effettuata, entro il 31 luglio di ogni anno, tramite la compilazione della sezione denominata "Registro Lezioni" all'interno dell'area riservata della piattaforma ESSE3. La data e l'orario di svolgimento delle lezioni devono essere congruenti con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo.
3. I Direttori di Dipartimento sono responsabili del controllo e della validazione delle autocertificazioni.
4. I Direttori di Dipartimento sono tenuti a comunicare al Senato Accademico i casi di mancato assolvimento del compito didattico istituzionale.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2016/2017.